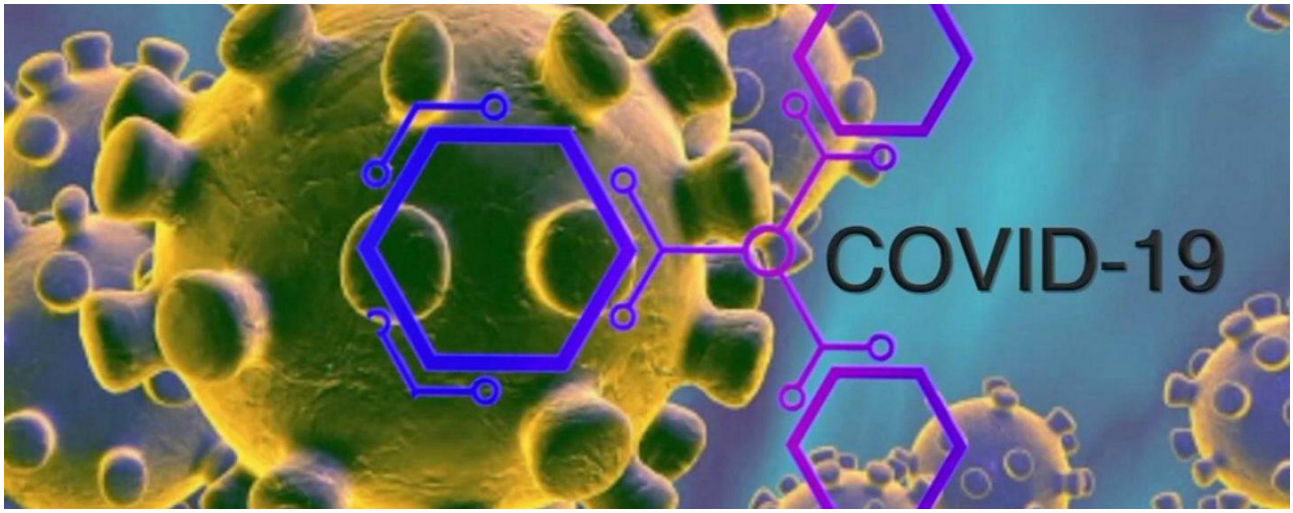


EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

CERTIFICATI DI FORZA MAGGIORE

- APPUNTI -

Con circolare del 25 marzo 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto che, su richiesta delle singole imprese, le Camere di Commercio, possano rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente alla diffusione epidemiologica del COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia.

In particolar modo, infatti, nell'ambito dei contratti di fornitura con partners commerciali esteri le clausole contrattuali possono prevedere la necessità di produrre una specifica attestazione al fine di poter invocare la forza maggiore in modo da far fronte ad eventuali contestazioni di inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Obbiettivo, dunque, primario della suddetta Circolare del MISE sembrerebbe essere quello di offrire uno strumento di supporto per scongiurare pregiudizi e conseguenze negative sul piano contrattuale, oltreché "*danni immediati alle imprese nazionali che si troverebbero nella condizione di subire la risoluzione dei contratti, con pagamento di penali e mancato rientro dai costi della commessa già sostenuti*".

A tal riguardo, gli operatori giuridici ritengono che i certificati di forza maggiore non siano autonomamente idonei a dimostrare la sussistenza dell'impossibilità di adempiere per uno dei due contraenti e che, quindi, essi possano avere una valenza solo in sede probatoria.

Del resto, il testo della circolare del MISE dispone che le Camere di Commercio potranno attestare soltanto di aver ricevuto, da una determinata impresa, "*una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, l'impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale*".

Peraltro, come noto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Decreto Cura Italia" all'art. 91, 1° comma (di cui abbiamo già dato evidenza con un contributo sul nostro sito https://ricciavvocati.com/emergenza-sanitaria-da-covid-19-decreto-cura-italia-appunti/, al quale pertanto, per ogni approfondimento sul tema, ci permettiamo di rimandare), dispone che "*il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti*".

In ragione della citata disposizione, l'opinione prevalente ha sollevato alcuni dubbi in merito alle potenziali conflittualità che l'applicazione della norma potrebbe comportare nei riguardi delle attestazioni e della loro portata. A fronte del testo di cui all'articolo 91 del "Decreto Cura Italia", potrebbe emergere il concreto rischio per cui l'attestazione farebbe unicamente riferimento a inadempimenti o ritardi dovuti alle restrizioni imposte dalle Autorità, escludendo altri casi in cui non sia stata disposta la sospensione delle attività, o comunque derivanti e/o connessi direttamente alla situazione di emergenza sanitaria. In tal senso, è stato osservato che a causa di tali limiti sembra piuttosto discutibile se la dichiarazione rilasciata dalla Camera di Commercio possa servire come prova a sostegno di una difesa di forza maggiore, tenuto altresì presente che il debitore ha comunque il dovere contrattuale di scongiurare per quanto possibile l'evento impeditivo o comunque di attenuarne gli effetti (cfr. Il Sole 24 Ore, 3 aprile 2020).

Nel tentativo di far chiarezza su tali dubbi applicativi, le associazioni di categoria (Confindustria *in primis*) avrebbero suggerito al legislatore in sede di conversione del decreto legge di modificare l'art. 91 del "Decreto Cura Italia", aggiungendo un apposito comma 2-bis, per permettere alle imprese non in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali con adempimento continuo, periodico o differito a causa dell'emergenza in corso, di richiedere alle Camere di Commercio competenti il rilascio di certificati di forza maggiore che attestino l'impossibilità temporanea o permanente dell'inadempimento dovuto o, in alternativa, la eccessiva onerosità sopravvenuta.

Tuttavia, la Camera dei Deputati ha approvato la conversione in legge con modifiche del D.L. n. 18/2020, la cui entrata in vigore è prevista il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ad oggi, ancora in fase di esecuzione), senza recepire i suggerimenti e le osservazioni sul punto riportate dalle associazioni di categoria.

Dunque, relativamente all'effettiva portata riconosciuta ai certificati di forza maggiore, da una prima disamina della legge di conversione (salvi eventuali ed ulteriori interventi normativi) non sembrerebbe potervi ravvisare un esplicito ruolo di "esimente privilegiata" della responsabilità per inadempimento contrattuale, tanto in ambito nazionale che internazionale, fatta in ogni caso salva la portata di eventuali e specifiche clausola pattizie, le quali per la loro portata *inter partes* dovrà essere comunque analizzata caso per caso.

Ciononostante, considerato che le Camere di Commercio tuttora possono provvedere al rilascio, su richiesta di ogni singola impresa commerciale, di tali certificazioni, l'attestazione ufficiale della sussistenza di una causa di forza maggiore (seppur con i limiti sopra evidenziati) potrebbe rappresentare un elemento giustificativo nei confronti della temporanea sospensione di certi adempimenti contrattuali nell'ambito di rapporti contrattuali vuoi con soggetti nazionali vuoi con operatori internazionali.

Si tratta naturalmente di valutazioni da farsi caso per caso siccome soggette a molteplici e variegate ipotesi di soluzione, anche in considerazioni delle specifiche clausole negoziali di riferimento contemplate dai singoli contratti.

** *** **

Il presente documento non costituisce parere legale o consulenza professionale ed è aggiornato alla data 29 aprile 2020. Il materiale contenuto nel presente documento è dunque inteso ed è fornito esclusivamente a livello informativo e non esclude pertanto il necessario esame di ciascun caso concreto. Tutti i diritti riservati.